

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 21 (1951-1952)  
**Heft:** 2

**Artikel:** L'alpicoltura di Val Poschiavo  
**Autor:** Simmen, Gerhard  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-19082>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# L'ALPICOLTURA DI VAL POSCHIAVO

GERHARD SIMMEN

*Versione italiana di RICCARDO TOGNINA*

(VI.a PUNTATA)

## PARTE SECONDA

### *C. Organizzazione del godimento degli alpi*

#### 2. I CONSORZI ALPESTRI

I consorzi e vicinati alpestri di Poschiavo rivestono nell'economia alpestre della valle una grande importanza. Nella relazione del 1938 della commissione per lo studio delle condizioni nel Grigioni Italiano, essi vengono così caratterizzati:

« Sie sind nur Zweckgenossenschaften und nicht Eigentumsgenossenschaften... Die Frage, ob die besagten Alpgenossenschaften überhaupt richtige Genossenschaften, mit nachweisbarem Vermögen und nachweisbaren Rechten am Eigentum Dritter seien, ist eigentlich in allen den vielen geführten Streiten nie abgeklärt worden ». <sup>211)</sup>

Trad. « Essi sono associazioni con un dato scopo, non associazioni disponenti di un patrimonio. Ma la questione se i consorzi in parola sono veri consorzi con patrimonio provabile e con diritti provabili sulla proprietà di terzi non è mai stata risolta malgrado le innumerevoli contese al riguardo ».

Questa definizione è per la maggior parte dei casi esatta. Va comunque osservato che il diritto di sfruttamento della proprietà di terzi è provato; si tratta cioè del diritto di godimento dei pascoli alpestri comunali riconosciuti ai proprietari dei poderi alpestri nella sentenza del Tribunale cantonale del 1867. Proprio questo diritto di godimento che i proprietari dei « monti » hanno in tempi addietro legalmente acquistato col consenso del comune, ha fatto sorgere i consorzi alpestri poschiavini.

Le regioni alpestri, nelle quali i proprietari dei monti si sono riuniti in consorzi, rappresentano aree con confini naturali o formatisi attraverso l'usanza secolare, contratti o sentenze arbitrali. I proprietari dei vari poderi privati siti nelle estensioni di pascoli così racchiusi formarono un consorzio alpestre.

Parecchi consorzi hanno così, col tempo, raggiunto una considerevole indipendenza, la quale si manifestò nel modo più chiaro nella decisa posizione delle « tre Valli » contro il comune nel grande processo che durò dal 1854 al 1867 e nel caso « Albiola » (1869-1897). I consorzi alpe-

---

<sup>211)</sup> Kommissionsbericht 1938, pag. 300 sg.

stri presentano ancora oggi una perfetta organizzazione, per cui non è loro difficile difendere i loro interessi.

Ne dà la prova l'istanza inoltrata nel marzo del 1949 da parecchi consorzi alpestri di Poschiavo in unione con il comune di Brusio al Governo cantonale allo scopo di ottenere il permesso di introdurre bestiame italiano per il carico degli alpi della valle.

L'importanza dei consorzi varia tuttavia da zona a zona. In alcune zone non esistono nessuna organizzazioni del genere. Nel comune di Brusio esse mancano totalmente, <sup>212)</sup> e nel territorio di Poschiavo non tutti i proprietari di poderi alpestri fanno parte di un consorzio alpestre. Ciò è naturale nei casi in cui gli alpi giacciono isolati. Esempi: **Canciano**, **Valüglia**, **Albertüsc**. In altre zone, invece, esistevano in tempi andati **vicinati** rigidamente organizzati, a cui però oggi ricordano soltanto la determinazione dei diritti di vacca e alcune regole sul pascolamento oggi più o meno osservate. Queste disposizioni si trovano di solito fissate su fogli volanti, che solo raramente vengono consultati.

Le formazioni consortili più forti si trovano nella parte settentrionale della valle. Verso S, l'organizzazione di **vicinati** è sempre meno rigida e in certe zone non si conosce affatto.

Un consorzio alpestre comprende tutti i proprietari di « monti » di una data estensione di pascoli.

Tutti i membri dei consorzi hanno il diritto di partecipare alle assemblee e alle deliberazioni, ma per lo più soltanto in relazione al reddito o all'estensione dei loro poderi. I diritti di voto non sono distribuiti secondo i « monti » ma in base ai carri di fieno (1 voto per carro) o secondo altre unità di misura in uso. <sup>213)</sup> Anche la distribuzione delle entrate e delle uscite del consorzio viene effettuata su questa base. Per coprire le spese servivano una volta gli spesso rilevanti fitti pagati dai bergamaschi. Oggi alcune associazioni incassano da ogni membro una quota annua in base a una data misura di unità. <sup>214)</sup>

La direzione del consorzio viene affidata a uno o a più « deputati ». Gli interessi dei singoli poderi, che spesso sono lontani uno dall'altro, vengono tutelati nel seguente modo: un deputato rappresenta i poderi superiori e un secondo deputato i poderi inferiori. Alcune formazioni sono suddivise in **vicinati**. Questi si costituiscono da sè e si riuniscono soltanto allo scopo di trattare problemi di carattere generale:

Es. Consorzio di Val Lagoné: « vicinato di sotto e di sopra »;

Consorzio Valle di Cavaglia: vicinato di Cavaglia (Cav. in senso ristretto), vicinato di Cavagliola e in più un certo numero di singoli « monti ».

I deputati venivano una volta, eccezionalmente, eletti anche secondo criteri confessionali. Ciò avvenne ad es. nel 1842 per quanto concerne la Valle Lagoné; <sup>215)</sup> ma anche in questo caso venne osservato il principio delle rappresentanze regionali, siccome i « monti » inferiori appartenevano a cattolici e i « monti » superiori a protestanti.

<sup>212)</sup> Eccezione: il Consorzio d'alpeggio Pescia/Anzana, che per struttura e scopo è fondamentalmente differente dai consorzi alpestri di Poschiavo (cfr. p—). Esso è organizzato circa come i consorzi alpestri d'oltre Bernina.

<sup>213)</sup> Misure d'unità, cfr. p— sg.

<sup>214)</sup> Prot. v. Lagoné LL, 1923 pg. 107, 1937 pg. 134; prot. v. Cavaglia, 7 ottobre 1924 e 8 giugno 1946.

<sup>215)</sup> Prot. c. Lagoné, I., pg. 47.

I compiti dei deputati sono molto vasti.

Essi chiamano i membri del consorzio in assemblea, fanno osservare i regolamenti e le decisioni prese, amministrano la cassa dell'associazione, tengono nella maggior parte dei casi anche un protocollo e rappresentano il consorzio in pubblico. <sup>216)</sup>

Nel capitolo sull'agricoltura (pag. —) dicemmo che l'organizzazione consortile è a Poschiavo ancora agli inizi. Questa asserzione sembra stare in netto contrasto con quanto si espose sull'importanza dei consorzi alpestri. Comunque sia, i consorzi alpestri poschiavini — ciò suona naturalmente paradosso — non sono vere e proprie associazioni agricole, ma formazioni con lo scopo di tutelare gl'interessi dei proprietari dei « monti ». Nel 19. sec., quando l'economia alpestre ebbe i suoi tempi migliori, i « monti » delle parti migliori della zona alpestre appartenevano quasi esclusivamente a non contadini. Questa categoria di « agricoltori » rappresenta ancora oggi il ceto sostenitore dei consorzi alpestri poschiavini. Gli scopi di queste formazioni erano il procacciamento del bestiame necessario per il carico degli alpi, la sistemazione degli appalti coi bergaschi e la tutela in comune dei diritti privati nei confronti delle pretese del comune e di coloro fra i contadini poschiavini che non possedevano nessun potere alpestre. Nell'amministrazione delle singole aziende « monte », i consorzi non si intromettono se non per assicurare una giusta distribuzione delle parti del pascolo da sfruttare. Da un lato dunque, i proprietari dei poderi alpestri sono organizzati; per quanto concerne il pascolamento e lo sfruttamento del latte, invece, le aziende sono private. Per questi motivi, i consorzi alpestri poschiavini si differenziano dalle omonime organizzazioni delle zone alpestri del resto della Svizzera proprio nelle loro essenziali caratteristiche.

Il grado di organizzazione dei consorzi alpestri diminuisce nella misura in cui si attua il trapasso dei « monti » ai contadini. Se cioè questi sfruttano direttamente i loro diritti con l'alpeggio del proprio bestiame, allora le organizzazioni su base sociale perdono la loro fondamentale importanza. In alcune zone, i consorzi sono rimasti in vita malgrado i « monti » siano divenuti proprietà dei contadini. Ciò però di regola solo in quelle zone, i cui pascoli nell'anteguerra venivano dati in affitto ai valtellinesi e più tardi si caricarono con bestiame proveniente dalla Svizzera bassa. Anche la tradizione ha fortemente contribuito a mantenere in vita i consorzi alpestri. (Esempio: val di Campo, Scelbez). Secondo i protocolli però, le assemblee consorziali si riuniscono solo eccezionalmente, mentre ad es. le formazioni di Cavaglia e Lagonè non rinunciano di regola alla loro assemblea annuale.

Dopo l'inizio del secolo, sono sorti, accanto alle vecchie formazioni alpestri, numerosi altri consorzi, che però per i loro scopi e compiti hanno un carattere totalmente diverso dai primi. Lo statuto comunale concernente le sovvenzioni dei lavori di miglioramento dei pascoli, il quale si

---


<sup>216)</sup> Cfr. prot. di Verona « Regolamento per le alpi di Verona ».



basa sulla relativa legislazione federale e cantonale, chiede agli interessati che domandano contributi a tali scopi, l'unione in consorzi. <sup>217)</sup> Questa disposizione dello statuto ebbe per conseguenza, negli ultimi decenni, la fondazione di un gran numero di consorzi per il raggruppamento dei terreni, le miglierie dei pascoli e la costruzione di strade. Tra i loro membri si trovano non solo i proprietari dei poderi alpestri, ma, secondo le mire del consorzio, anche proprietari di terreni sorti nella regione dei maggenghi e nel fondovalle.

Ma le vecchie organizzazioni consorziali non trascurarono i loro nuovi compiti, anzi, esse furono tra i primi a eseguire miglioramenti nei pascoli alpestri. Alcune parteciparono alla costruzione di strade entrando a far parte dei rispettivi consorzi. <sup>218)</sup>

I compiti dei consorzi alpestri sono, come si vede, via via aumentati. Ciò che a Poschiavo non si è ancora realizzato — i consorzi non se ne occuparono mai — è l'unione delle numerose piccole aziende in consorzi per la lavorazione del latte su base sociale.



Cliché, foto n. 5, monte Val

L'alpe „Val“ in v. Orsé, a 1600 m. s. m. Linea punteggiata: il confine tra la zona dei maggenghi e la zona alpestre. A sinistra „l'alpe“, a destra il „maggese“.

<sup>217)</sup> Statuti del 1902, pg. 86: « Massime fondamentali per l'esecuzione di lavori tendenti al miglioramento di pascoli comunali », del 22 febbraio 1891.

<sup>218)</sup> Esempi: il consorzio di Scelbez entrò nel 1925 a far parte del « Consorzio strada Sommaino-Scelbez » (1925, prot. com. pg. 120). Nel 1921 si riunirono i consorzi « Val di Campo di dentro » e « Salva » (1921, prot. com., pg. 77).

### 3. NORME SUL GODIMENTO DEI PASCOLI

#### a) Delimitazione e suddivisione dei pascoli

I pascoli alpestri poschiavini sono separati dalla zona dei maggenghi per mezzo della linea tra «maggese» e «alpivo», legalmente fissata. Questa linea non è però stata marcata, e il suo percorso nel territorio del comune di Poschiavo deve essere ricostruito a mezzo della relativa descrizione del 1388, che poi venne assunta invariata nella maggior parte degli statuti.<sup>219)</sup> Ma tale ricostruzione è solo parzialmente possibile, siccome oggi parecchie denominazioni non sono più conosciute da nessuno. Ha posto i termini in sostituzione di una esatta linea di confine il diritto derivato dall'uso. Nei luoghi ove il percorso del confine è noto, esso rispecchia strane disposizioni. Vedi a mo' d'esempio la fig. 5.

Già nel 1811, un impiegato comunale di Poschiavo rendeva attento il Consiglio comunale a tali condizioni poco chiare:

« ....alcuni li vogliono alpivi, altri li vogliono magianchi, alcuni li vogliono l'uno e l'altro tenor che comoda ai suoi interessi... So di dire che è una gran confusione e ambiguità de ragioni.... »<sup>220)</sup>

L'incertezza riguardo al percorso della linea di separazione era motivo di continui litigi. Già in primavera si vedeva pascere del bestiame nella zona alpestre, e ancora d'estate, le mandre degli alpi pascolavano nella zona dei maggenghi.<sup>221)</sup>

Le autorità comunali tentarono a più riprese di giungere a una soluzione riguardo alla linea di separazione in parola, specialmente per quanto concerne i luoghi ove essa era motivo di contesa. Ma l'opposizione dei contadini la rese impossibile. I loro ricorsi al Piccolo Consiglio venivano accolti con la motivazione che il Consiglio comunale non era competente in materia di delimitazione di pascoli.<sup>222)</sup> Le controversie duravano spesso parecchi decenni, senza magari poter raggiungere una soluzione definitiva per tutti.

Esempi: il caso Madreda/Caneo, 1871-75; <sup>223)</sup>  
il caso Acquetti/Pisciadello, 1866-1909; <sup>224)</sup>  
il caso Terman/Salina, 1881-1910. <sup>225)</sup>

Le cattive esperienze fatte indussero le autorità comunali a non più occuparsi della linea di confine tra i maggenghi e la zona alpestre.

---

<sup>219)</sup> Statuti del 1921, pg. 119.

<sup>220)</sup> Arch. com. P., doc. del 27 ag. 1811.

<sup>221)</sup> Cfr. il prot. econ. del 1864, pg. 344; il prot. econ. del 1869, pg. 128.

<sup>222)</sup> La « linea di confine tra i pascoli maggesi ed estivi » venne decisa dal Consiglio com. e dalla Giunta il 31 ottobre 1871 (prot. econ. del 1871, pg. 122; arch. com. P., descrizione stampata dei confini). Venne abolita dal Piccolo Consiglio, in seguito a ricorso, il 27 ag. 1872 (prot. econ. d. 1872, pg. 239).

<sup>223)</sup> Prot. econ. d. 1875, pg. 47.

<sup>224)</sup> Arch. com. P., ricorsi; prot. econ. del 1904, pg. 12; statuti del 1921, pg. 111.

<sup>225)</sup> Prot. econ. del 1881, pg. 95, prot. econ. del 1910, pg. 208.

Nell'anno 1897, il consorzio alpestre Sommodosso/Braitia chiese al Consiglio comunale la sistemazione dei confini nel territorio di Massella. L'autorità — che cosa fece? — mandò ai petenti una copia dei vecchi statuti e li consigliò di cercare loro stessi una soluzione. Il consorzio Sommodosso/Braitia non riuscì però a risolvere la questione, il che è provato da una sua nuova istanza del 1914. <sup>226)</sup>

Oggi come nel 1811 regna « una gran confusione e ambiguità de ragioni » per quanto concerne la delimitazione dei pascoli alpestri e dei maggenghi. Le manchevolezze dell'attuale sistemazione si potrebbero eliminare soltanto se l'assemblea comunale, la quale è unicamente competente in materia, creasse una nuova linea di separazione. Tale progetto però non verrebbe probabilmente accettato, siccome dalle incerte condizioni attuali i proprietari dei « monti » traggono non trascurabili vantaggi.

Non conoscendo l'esatto percorso della linea, i proprietari dei poderi siti nella striscia di passaggio tra una zona e l'altra incassano le cospicue sovvenzioni federali e cantonali per il miglioramento dei pascoli e dei cascinali alpestri senza dover rinunciare a sfruttare i loro poderi come maggenghi. <sup>227)</sup>

Il podere alpestre Plaz presso Soaser (1340 m s. m.) viene oggi goduto, secondo la convenienza e la stagione, come maggengo e come alpe, malgrado non possano qui esistere dubbi sul percorso della linea di delimitazione: « da somo il prato o sia plazzo de S. Bartolomeo » <sup>228)</sup> e malgrado le autorità comunali avessero a suo tempo energicamente protestato contro una simile arbitraria interpretazione delle prescrizioni. <sup>229)</sup>

Il percorso della linea di confine tra « magge » e « alpivo » non è di essenziale importanza per l'economia alpestre, poiché la striscia inferiore dei « monti alpivi » appartiene amministrativamente più alla regione dei maggenghi che a quella alpestre.

Strüby parla per quanto concerne la parte inferiore della zona alpestre di una amministrazione « von der man nicht recht weiss, wie man sie nennen soll », che cioè non si sa come definire. <sup>230)</sup> Rütli va ancora più oltre dicendo: « die Alpweiden der Klassen II—VII sind für die Gemeinde als Einzelobjekte nahezu wertlos. Die Flächen sind zu klein und zu parzelliert, um als eigentlicher Alpbetrieb genutzt zu werden », <sup>231)</sup> ossia: i pascoli alpestri delle classi dalla II alla VII rappresentano per il comune, se considerati singolarmente, quasi nessun valore. Le aree di pascolo sono troppo piccole e frazionate per essere godute come aziende alpestri vere e proprie. Ci sono però tenute di pascoli che fanno eccezione, ad es. Sommodosso (II classe), Quadrada di sopra, Campasc d'Ur (III classe), Aurafreida, Motta di Scelbez (IV classe), Varuna e Motta di Varuna (V classe). Riguardo al godimento dei pascoli alpestri, non sono tenuti in considerazione gli alpi della VII classe.

---

<sup>226)</sup> Prot. econ. del 1897, pg. 150; prot. Braitia/Vederscione del 30 maggio 1897 e del 24 maggio 1914.

<sup>227)</sup> Madreda ricevette ripetutamente sovvenzioni cantonali e federali per il miglioramento dell'alpe malgrado venga coltivato come maggengo e il suo confine inferiore fissato dagli statuti passi « da somo i prati de Madreda ». (Libro delle Giunte III. pg. 358; IV, pg. 36) — Orezza venne prenotata ancora nel 1911, presso il Dipartimento cantonale dell'Interno, come « zona alpiva », malgrado non sia registrato in nessun luogo come alpe e sia sempre stato coltivato come maggengo (prot. lett. 1911, pg. 163).

<sup>228)</sup> Statuti del 1921, pg. 119.

<sup>229)</sup> Prot. econ. del 1881, pg. 145; prot. econ. del 1892, pgg. 345, 356, 426; prot. lett. del 1894, pg. 260.

<sup>230)</sup> Statistica degli alpi del 1909, pg. 120.

<sup>231)</sup> Perizia Rütli, 1948, pg. 11.

La delimitazione dei pascoli entro la zona alpestre venne effettuata solo a poco a poco ed è per così dire il frutto delle varie contese tra vicini. Una sistemazione definitiva fu possibile solo quando, a complemento del vecchio sistema della descrizione dei confini, si ricorse a relativi contrassegni posti nel terreno. Ma solo segni incancellabili rispondono al loro scopo; un termine scomparso può far sorgere divergenze tra i vicini.

Una commissione cercò nel 1870 inutilmente il così chiamato « larice fisso », il quale per lungo tempo aveva segnato il confine tra i pascoli di Torno e Mürasc. <sup>232)</sup> Nel 1864 era scomparso anche il « larice della croce » tra Campasc d'Ur e Canfinale, il quale venne sostituito con una croce incisa nella roccia. <sup>233)</sup>

Dopo la conclusione del trattato concernente i limiti del pascolo tra il comune di Poschiavo e i consorzi alpestri di Lagoné e Cavaglia (1812), le semplici croci terminali fecero a poco a poco posto a contrassegni composti di iniziali e numeri scolpiti nella pietra (cfr. fig. 6 pag. —).




Fig. n. 6

Pietra di confine tra l'alpe Laghi e il territorio della valle Lagoné  
A = Agonè, P = Poschiavo

La marcazione dei confini è necessaria dove i pascoli dei singoli consorzi alpestri non sono divisi da confini naturali. Solo in tal guisa è possibile evitare divergenze tra le varie parti.

I limiti dei pascoli delle formazioni consortili di Salva e Pisciadello vennero fissati nel 1815 da una apposita commissione arbitrale e furono contrassegnati per mezzo di croci. La non osservanza della sentenza del 1815 indusse i vicini di Salva a organizzare un servizio di vigilanza dei loro pascoli. I membri del consorzio dovevano osservare il limite delle loro pasture all'uscita della valle di Campo un giorno per settimana. Nel tempo stesso, il proprietario di Motta Calva doveva impedire che il bestiame d'alpeggio della valle di Campo « di dentro » entrasse a pascolare nel territorio del consorzio di Salva. <sup>234)</sup>

I confini sono stati segnati anche nel territorio di quei consorzi che hanno distribuito i pascoli sui singoli poderi oppure su alcuni gruppi di poderi. Questo sistema non ha però eliminato tutti i contrasti riguardo ai limiti dei pascoli. L'innovazione rappresenta comunque un buon passo

<sup>232)</sup> Arch. com. P., atti del 12 ag. 1870.

<sup>233)</sup> Atti del Vicinato di Campascio d'Ur: « Confini stabiliti 3 agosto 1864 ».

<sup>234)</sup> Prot. di Salva, pgg. 33 e 43.



avanti, e fino a quando gli alpi non vengono caricati totalmente e quindi stanno a disposizione pascoli a esuberanza, non sarà necessario risolvere il problema. Trascurare i confini dei pascoli significa però dar adito a nuove contese.

Accettando il progetto concernente la procedura in questioni di diritto di godimento e congodimento di pascoli comunali tra vicinato e vicinato, <sup>235)</sup> il votante poschiavino ha conferito al Consiglio comunale la competenza di funzionare da arbitro in caso di contese sul percorso dei confini dei pascoli. Rimane naturalmente riservato alle singole parti il diritto di ricorso. Dacché esiste questo ordinamento, il Consiglio comunale ha già funzionato parecchie volte da arbitro.

Così venne ad es. composta, tra il 1921 e il 1923, la contesa tra i consorzi di Sommodosso e Orsè; nel 1932, quella tra Cavagliola e Palù (ambedue i vicinati fanno parte del consorzio Valle di Cavaglia). <sup>236)</sup>

Il godimento del pascolo entro le varie parcelle viene sistemato dal consorzio. Prevalde comunque la « libera pascolazione ».

I pascoli vennero suddivisi sui poderi e gruppi di poderi soltanto nella valle di Cavaglia, che è estesissima e fortemente frazionata. Parecchie zone vengono sfruttate in comunione. <sup>237)</sup>

In val Lagoné, i vari progetti di suddivisione delle pasture non hanno fatto buona prova. Sta il fatto che tali progetti dovettero sempre essere sostituiti dal vecchio sistema della « libera pascolazione ». <sup>238)</sup> Il problema del frazionamento dei pascoli in valle Lagoné ridivenne attuale nell'anno 1926, allorquando l'« Associazione Agricola » chiese energicamente la separazione del bestiame straniero dalle mandre della valle. Il consorzio Lagoné si dichiarò disposto di mettere a disposizione tutti i suoi pascoli per l'alpeggio del bestiame indigeno. Ma l'Agricola chiedeva di poter disporre soltanto di una parte dei pascoli della valle, dei migliori. Ne sorse una lunga contesa, la quale non riuscì a portare il progetto in questione più avanti che al punto di una semplice prova. L'amministrazione comunale, non potendo intervenire per ragioni di competenza, scrisse all'Ufficio cantonale per la lotta contro la febbre aftosa:

« La risoluzione della questione della divisione dei pascoli è una faccenda che riguarda solo il consorzio, in cui il comune non può intromettersi senza ledere questioni di diritto privato ». <sup>239)</sup>

Il consorzio della valle Lagoné era dell'avviso che nè la Confederazione nè il Cantone possono imporre la suddivisione dei pascoli senza il consenso dei vicini. <sup>240)</sup> L'Ufficio veterinario incaricò nel 1926 una commissione di effettuare il frazionamento dei pascoli in val di Campo. Ma un rappresentante dell'Ufficio veterinario federale constatò nel 1936: « Ma nulla fu fatto ». <sup>241)</sup>

Esiste dal 1948 una ripartizione dei pascoli della valle Lagoné sui singoli « monti ». Si rimpiange però digià il vecchio sistema, per cui il consorzio della valle non potrà far a meno di tornare a permettere la « libera pascolazione ». <sup>242)</sup>

<sup>235)</sup> Statuti del 1921, pg. 107.

<sup>236)</sup> Prot. econ. del 1923, pg. 112; prot. econ. del 1932, pg. 51.

<sup>237)</sup> Prot. di Cavaglia, pg. 7 sg. (1769).

<sup>238)</sup> Prot. Lagoné II, pgg. 8-10 (1862), pg. 64 (1894), pg. 88 (1915), pgg. 101-102 (1920-1921), pg. 11 (1925).

<sup>239)</sup> Prot. lett. del 1926, pg. 118

<sup>240)</sup> Prot. Lagoné II, pgg. 117-118.

<sup>241)</sup> Prot. econ. del 1926, appendice; prot. econ. del 1936, appendice.

<sup>242)</sup> Prot. Lagoné II, p. 149.

Dove si pratica il libero pascolamento, i singoli poderi alpestri dispongono nelle vicinanze dei cascinali di un'area di pascolo più o meno estesa riservata al godimento esclusivo durante i giorni di burrasca.

Queste superfici si chiamano a Poschiavo « stablu », a Brusio « grass », « plan » o « bàrrac ». « Stablu » si può dedurre dal termine latino « stabulum », che significa luogo di sosta per bestiame e pastori.<sup>243)</sup> La denominazione « grass » è dovuta al fatto che questi pascoli vengono fortemente concimati dal bestiame che vi sosta molto sovente. Il termine « plan » (superficie piana) si riferisce alla posizione del terreno in parola, che attorno ai cascinali non è mai ripido.

## **b) Norme concernenti il numero dei diritti di vacca**

Gli statuti del 1812 e del 1921 prescrivono:

« Il numero dei capi di bestiame da inalparsi si stabilisce a capi due di latte ed un capo asciutto o sterlo per ogni carro di fieno di rendita dei monti; nel concorso però dei vicini componenti tre delle quattro parti de' carri di fieno, potrà estendersi il numero ad un capo di latte di più ». <sup>244)</sup>

Questa disposizione non è logica in quanto il numero dei capi di bestiame con cui si caricano i singoli alpi non sta in relazione con la qualità e l'estensione dei pascoli ma unicamente al reddito del terreno alpestre privato. La disposizione rappresenta per contro una equa distribuzione dei diritti di vacca a disposizione sui singoli monti.

« Qualora un terzo dei membri componenti il consorzio chiedessero la revisione, il Consiglio comunale, dopo sentite le ragioni delle parti, potrà decidere in merito tenendo conto per stabilire i comportamenti non solo dei carri di fieno (statuti vecchi) ma anche dell'area prativa del monte, cosicché il comparto basi per un terzo sui carri e per due terzi sull'area ». <sup>245)</sup>

Il carro di fieno era in tempi andati evidentemente una misura diffusa in tutta la valle. In un elenco dei pesi e delle misure grigioni del 1812, il carro di fieno figura come quantitativo del peso di 40 rupp ossia di 335 chili. Dall'inizio del nuovo secolo, questa misura non è però in uso in val Poschiavo e nessuno più la conosce. È perciò strano che il carro di fieno abbia trovato ingresso in tutte le nuove edizioni degli statuti poschiavini.

La ripartizione dei diritti di pascolamento sulla base del raccolto è svantaggiosa per i poderi più alti, i quali di fronte ai poderi inferiori, in rapporto all'estensione e pur adottando i medesimi sistemi di coltivazione, producono meno foraggio. L'aumento del reddito dei poderi mal coltivati è poi praticamente quasi impossibile mancando il letame per la concimazione dei prati. Ciò per l'esiguo numero di diritti di vacca di cui questi « monti » dispongono.

<sup>243)</sup> Hösli 3., op. cit., pg. 225.

<sup>244)</sup> Statuti del 1812, libro econ., cap. XXIX, pg. 83; Statuti del 1921, p. 117.

<sup>245)</sup> «Regolamento per i pascoli del comune di Poschiavo», art. 29.

<sup>246)</sup> «Neuer Sammler», 7. annata, 1812, pg. 371 (1 rupp = 8,34 kg, cfr. Pieth F., op. cit. pg. 559); Schweiz. Alpstatistik (1909), pg. 17: 1 carro = 32 quintali.



Per queste ragioni, parecchi consorzi hanno tentato di fissare il numero dei diritti di pascolamento dei singoli poderi in base all'area dei loro terreni. La soluzione è svantaggiosa in quanto non tiene conto della qualità del terreno. In val Lagoné si riuscì a eliminare anche questo inconveniente dividendo la proprietà privata in 4 categorie qualitative e distribuendo i diritti di pascolamento secondo una adeguata graduatoria. <sup>247)</sup>

La soluzione migliore del problema della ripartizione dei diritti di vacca è quella basata sulla produzione di fieno e l'estensione dei singoli poderi. Essa venne adottata in val Lagoné nel 1881 e a Scelbez nel 1894. <sup>248)</sup> Nel 1944, anche il comune riconobbe i vantaggi del sistema e gli conferì forza legale introducendolo nel nuovo « Regolamento per la pascolazione ». In pratica, il nuovo sistema non ha però ancora portato nessun frutto. <sup>249)</sup>

Lo specchietto a pag. — e segg. informa sul modo con cui vari consorzi, secondo i loro protocolli, hanno risolto la questione del valore dei diritti di pascolamento. Da questa tabella e da altri esempi risulta che le prescrizioni contenute negli statuti comunali non hanno mai avuto nessuna importanza pratica e che i consorzi hanno sempre ripartito indipendentemente da queste i diritti di pascolamento.

1. La determinazione del numero dei « carra di fieno » avviene indipendentemente dal reddito foraggiero. Ne dà la prova l'esempio di Lagoné (1820), il cui consorzio, dopo la misurazione dei terreni privati, allestì due progetti:  
a. 152 carra di fieno e 3 diritti di vacca per carro; b. carra 120  $\frac{2}{3}$  e 4 diritti per carico. <sup>250)</sup> I controlli del raccolto degli anni 1854, 1877 e 1880 non valsero a cambiare il numero dei carra di fieno, malgrado i risultati mutassero di volta in volta. Nell'ambito del consorzio di Cavaglia si aumentarono i carra di fieno nel 1887 e nel 1895 senza nessun controllo della produzione foraggiera.
2. I vicini della valle Lagoné caricarono i loro « monti » dal 1820 al 1865 in base al rapporto: 4 vacche per carra di fieno, mentre gli statuti comunali prevedevano al massimo 3  $\frac{1}{2}$  diritti per carro. Nel 1865 si ridussero i diritti da quattro a tre in vista del carico della zona con bestiame indigeno e non più col bestiame valtellinese, che è assai più leggero. Anche questa decisione venne presa indipendentemente dai regolamenti comunali. <sup>251)</sup>
3. Malgrado gli statuti comunali, parecchi consorzi hanno da tempo abolito il « carro di fieno » come unità di misura per la distribuzione dei diritti di pascolamento. Altre associazioni, persino, non lo adoperarono mai. In tempi addietro, nei poderi di Varuna, Braita/Sommodosso e Valle Orsé si ricorreva al « pradé » (falciatore) ossia alla superficie di prato, che un falciatore può falciare in un giorno, quale unità di misura.
4. Nella zona di Motta di Balegna, il proprietario di un esiguo podere acquistò  $\frac{1}{3}$  dei diritti di pascolamento assumendosi la terza parte delle spese per il miglioramento delle pasture. Il podere in questione comprende soltanto un otavo dell'area totale del terreno privato.

<sup>247)</sup> Prot. Val Lagoné I. pg. 31.

<sup>248)</sup> Prot. v. Lagoné II, pg. 33 sg. Prot. Scelbez, pg. 16.

<sup>249)</sup> « Regolamento per i pascoli del comune di Poschiavo 1944 », art. 29.

<sup>250)</sup> Prot. v. Lagoné I, pgg. 31-32.

<sup>251)</sup> idem, I., pg. 32; II, pg. 13.

Il consorzio di Soaser cedette nel 1893 diritti di pascolamento al proprietario del podere di Plaz per avere questi contribuito al miglioramento dei pascoli. Questi diritti vengono sfruttati ancora oggi, malgrado il « monte » di Plaz sia stato più volte aggiudicato dal Consiglio comunale alla zona dei maggenghi e anche gli statuti parlino in questo senso. <sup>252)</sup>

5. Anche il caso dell'alpe Palü prova che non si osserva regolarmente il principio statutario, il quale prevede la determinazione del numero dei diritti di vacca in base al reddito e all'area dei prati. Col lago artificiale di Palü venne sommersa una buona parte del terreno privato. Malgrado la conseguente riduzione della produzione foraggiera, il relativo numero dei diritti di pascolamento è rimasto immutato.

Per i singoli « monti » e alpi con pascoli delimitati da confini naturali (Canciano, Mürasc/Valüglia, S. Romerio e altri) la distribuzione dei diritti di pascolamento e con ciò anche il calcolo del reddito e dell'area del terreno coltivato non sono necessari. Il « regolamento per la pascolazione » di Brusio (1915) conferisce ai poderi alpestri siti nella zona dei pascoli alpestri comunali (nel territorio tra S. Romerio e la valle d'Irola) un numero esatto di diritti. <sup>253)</sup> Questa disposizione si prese (come a Poschiavo) in base al reddito e all'estensione dei poderi.

### I diritti di pascolamento dei singoli consorzi <sup>254)</sup>

#### Abbreviazioni

Rf	= Raccolto di fieno	vi	= vitello
Ap	= Area del podere	c. g.	= capo bovino giovane (vt., g., t.)
c	= carro di fieno	ca	= cavallo
p	= pradé <sup>255)</sup>	pe	= pecora
v	= vacca	ca	= capra
t	= « trima » (3 anni)	ma	= maiale
g	= giovenca (1 a 2 anni)		

#### Dai protocolli dei consorzi

Anno	Base di ripartizione	Numero delle unità	Diritti v. per unità	Totale diritti di vacca	per diritto di v. =
<i>Valle di Campo di dentro</i>					
1866		67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> c			
1875		67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> c	2 v + 1 c. g.	135 v + 68 c. g.	2 c. g.
1905		67 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> c	3 v	203 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> v	2 c. g.
<i>Valle di Campo di fuori, sponda destra (Salva ecc.)</i>					
1807		52 c			
1842		52 c	3 v + 2 pe	156 v	
1882		52 c	2 v	104 v	8 pe
<i>Valle di Campo di fuori, sponda sinistra (Terzana ecc.)</i>					
1815		29 c			
1836		29 c	3 v + <sup>1</sup> / <sub>2</sub> c. g.	94 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> v	
1880	Ap	1900 are	1 v p. 20 are	94 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> v	2 c. g.

<sup>252)</sup> Statuti del 1921, pg. 119; prot. econ. d. 1881, pg. 145; prot. econ. d. 1892, pg. 345, 356, 426; prot. lett. d. 1894, pg. 260; prot. Soaser pg. 1 (1893).

<sup>253)</sup> «Regolamento per la pascolazione 1915, Brusio», § 9.

<sup>254)</sup> Cfr. protocolli e atti consorzi nominati.

<sup>255)</sup> Falciatore dicesi a P'vo «pradé», a Brusio «predé». Unità di misura: l'area falciata in 1 giorno da un uomo; fuori uso.

Anno	Base di ripartizione	Numero delle unità	Diritti v. per unità	Totale diritti di vacca	per diritto di v. =
<i>Valle Lagoné</i>					
1815		119 c	3 v	456 v)	
(1820	Ap	152 c	4 v	482 $\frac{2}{3}$ v	$\frac{3}{4}$ ca
1820	Ap	120 $\frac{2}{3}$ c	4 v	480 v	
1854	Rf	120 c	3 v	360 v	2 t=2 g=3 vi
1858	Rf	120 c			
1859		120 c	4 v	480 v	1 c g
1865		120 c	3 v	360 v	2 c g
1871		120 c		320 v	2 c g
1881	Rf e Ap	120 c			
1892		120 c	3 v	360 v	1 pe
1923		120 c	3 v	352 v	2 ca=2 g=3 vi
1937		120 c	riduz. d. 10 %	317 v	
1948		120 c	3 v	352 v	2 ca=2 g=3 vi
<i>Valle di Cavaglia</i>					
1728		138 c			
1874		138 c	3 v	414 v	1 c g
1887		140 c	$2\frac{1}{2}$ v	350 v	
1895		146 c	$2\frac{1}{2}$ v+1 pe	356 v+146 pe	
1932		146 c	$1\frac{1}{2}$ v	219 v	2 c g
1937		146 c	$2\frac{1}{2}$ v	365 v	2 ca=2 g=3 vi
<i>Scelbez</i>					
1879				152 v	2 c g
1894	Rf e Ap			153 $\frac{1}{2}$ v	
1913				153 $\frac{1}{2}$ v	2 c g=4 pe
<i>Varuna</i>					
1873	Ap	(140 p) (2613 are)	1 v+ $\frac{1}{2}$ c g	139 v+70 c g	2 c g
1948 (progetto)				102 v+54 c g	2 c g
<i>Braità/Vedarscion/Prudellacqua</i>					
1842	Ap	46 $\frac{1}{3}$ p	$1\frac{1}{5}$ v	56 v	6 pe
<i>Canfinale/Orsé</i>					
1823	Ap	34 p	3 v	103 v	1 ca—2 c g
<i>Campasc d'Ur</i>					
1880	Ap	364 staia <sup>256)</sup>	10 staia = 1 v	37 v	1 ca=2 c g 8 pe=8 ca
1895				41 v	idem (senza pe)
1922				41 v	id. senza pe
1944				26 v	idem
<i>Ur</i>					
1815	Ap			60 v+20 c g	10 pe=10 ca
1877				55 v	
<i>Madreda/Caneo</i>					
1874	Rf			122 $\frac{1}{2}$ v	2 c g=4 ca=7 pe
<i>Soaser</i>					
1893				108 $\frac{1}{2}$ v	
Dalla statistica di G. Bondolfi					
Sumprai	Rf e Ap			27 v	
Vamporti	Rf			26 v	

<sup>256)</sup> misura di superficie: «staio» pl. «stara» (it.) «sté» (dial. posch. e brusiese); «Ster» (ted.); 1 staio = 261 m<sup>2</sup>.

Le norme concernenti la determinazione dei diritti di pascolamento variano da consorzio a consorzio. Ma la questione è resa ancor più complessa dal fatto che il valore attribuito a un diritto di vacca varia da zona a zona.

#### Denominazione dei diritti di vacca

1 diritto di vacca = 1 stoss  
 = 1 vacca  
 = 1 vaccata  
 = 1 catena (versante est)  
 = 4 gambe (Brusio)

#### Denominazione del bestiame

Categoria di bestiame Età > 3 anni	Bestiame bovino			Bestiame bovino	
	2-3 anni	1-2 anni	<1 anno	pecora	capra
Denominazione	vacca, mucca	giovenca «trima» «manza» «sterlo»	«manzetta» vitello d. 2. annata	vitello d. annata	
		Bestiame asciutto			

#### Esempi concernenti la suddivisione dei diritti di vacca <sup>257)</sup>

Zona alpestre	Vacca	Giovenca	Manzetta	Vitello	Pecora	Capra
Schema base <sup>258)</sup>	1	5/6	1/2	1/4	1/5	1/5
Sec. le tasse d'eratico						
Com. di Poschiavo	1	1/2	1/2	—	—	—
Com. di Brusio	1	2/3	2/3	2/5	—	1/3
Sec. i diritti di pascol.						
Com. di Brusio	1	3/4	1/2	1/4	—	—
(gambe)	4	3	2	(1)	—	—
Lagoné	1	1/2	1/2	1/3	—	—
Scelbez	1	1/2	1/2	1/2	—	—
Cavaglia	1	1/2	1/2	1/3	—	—
Vamporti	1	1/2	1/2	1/3	1/7	1/5
Predusasc (Brusio)	1	1/2	1/2	1/4	1/7	1/7
Campo dentro	1	1/2	1/2	1/2	—	—
Sommodosso	1	1/2	1/2	1/3	—	—
Madreda/Caneo	1	1/2	1/2	1/2	—	—
Sassiglione	1	1	1/2	1/2	—	—
Campasc d'Ur	1	1	1/2	1/2	—	—
Albertüsc	1	1	1/2	1/3	1/8	1/8
Presi da Canal	1	1	1	1/3	1/8	1/8
Orsé	1	1	1/2	1/2	1/7	1/4
Torno	1	1	2/3	1/3	—	—

È evidente che una ripartizione dei diritti di pascolamento non basata su norme di valore generale rende difficile l'organizzazione della economia alpestre. Ci sono contadini e proprietari di poderi alpestri, i quali non conoscono con esattezza tali condizioni nemmeno per quanto riguarda il territorio da essi goduto.

<sup>257)</sup> Da protocolli di consorzi e secondo comunicazioni di proprietari di poderi.

<sup>258)</sup> Stabilito dallo Schweiz. Alpwirtschaftl. Verein, statistica d. alpi 1909, pg. 269.

La ripartizione dei diritti concernenti il bestiame minuto è assai ambigua e in parte non ancora regolata. Dove i pascoli del bestiame bovino e delle pecore sono separati, questa circostanza non cagiona nessuna difficoltà. Ma nelle zone, in cui tale separazione imposta dagli statuti non è stata fatta, regna spesso incertezza.

Le revisioni, cui le norme concernenti i diritti di vacca vennero sottoposte, risultano in parte dalla tabella alla pag. — e sgg.

Fra gli esempi ivi citati, ne vanno rilevati due: Lagoné nel 1859 e Cavaglia nel 1874. Per promuovere la lavorazione del latte in comune, in queste due zone si consideravano allora tutti i capi bovini come un capo maturo.

La nostra esposizione presenta, riguardo alla ripartizione dei diritti di vacca in val Poschiavo, condizioni assai complesse. Se si tirasse un confronto tra la capacità degli alpi e del numero totale dei diritti di pascolamento, tali condizioni apparirebbero ancora più complicate. In generale va osservato che v'è una sproporzione tra i diritti di pascolamento e l'estensione dei pascoli alpestri. Le norme concernenti la determinazione dei diritti di vacca sono ormai sorpassate. Ciò per il fatto che stanno in relazione al bestiame d'alpeggio valtellinese e al vecchio patrimonio zootecnico vallerano, i quali erano più leggeri e quindi più adatti per l'alpicoltura poschiavina. Per di più, il reddito dei pascoli è in generale minore per essere, questi, stati trascurati e per non essere stati caricati sufficientemente durante un lungo periodo di tempo. I diritti di pascolamento vennero fissati nella maggior parte dei casi già 100 o più anni fa, e non vennero mai messi in relazioni alle condizioni dell'ora.

Strüby commenta:

« Die Normierung der Stosszahlen der Alpen des Bezirks Bernina ist eine relativ hohe. Sie sollte um zirka 30 % im Mittel niedriger sein ».

Trad. Le norme concernenti la distribuzione dei diritti di vacca nel distretto Bernina dovrebbero essere rivedute. Il numero dei diritti dovrebbe venire ridotto del 30 % in media. <sup>259)</sup>

Il proprietario di un podere della VII classe dichiara:

« Gam dodas cadeni, ma miga pascul », ossia: « disponiamo dei diritti di pascolamento per dodici vacche (catene), ma non abbiamo pascoli ».

Sta di fatto che specialmente i pascoli dei poderi inferiori, siti nella regione del bosco, hanno subito una forte diminuzione, per cui i relativi diritti di vacca sono troppi. Il pascolo più elevato, per contro, se goduto razionalmente e coltivato coscienziosamente, può accogliere ancora oggi in gran parte il bestiame d'alpeggio aggiudicatogli in tempi addietro. specie dove è possibile il pascolamento scalare.

#### Numero dei diritti di pascolamento

	Poschiavo	Alpi di Brusio	Distretto Bernina
1905 <sup>260)</sup>	2663	564	3177
1948 <sup>261)</sup>	2750	506	3256

<sup>259)</sup> Statistica degli alpi del 1909, pg. 277.

<sup>260)</sup> idem, pg. 279.

<sup>261)</sup> Calcolo basato sui protocolli dei consorzi e su comunicazioni dei proprietari dei « monti » e degli alpi. (cfr. la statistica d. alpi, appendice).



### c) Diritti particolari nella zona degli alpi

Giocano una parte importante nelle regioni sfruttate dall'alpicoltura i diritti di abbeverare, di passaggio, di pascolare e di riparare, in caso di burrasca, in tenute godute altrimenti da altri poderi alpestri. <sup>262)</sup> Tali diritti sono diffusi anche nella zona alpestre poschiavina.

Grande importanza assumono in val Poschiavo specialmente i diritti di abbeverare, la cui esistenza è dovuta alla penuria di acqua di parecchie aree di pascolo. I proprietari dei poderi si sono accordati sui diritti in parola senza l'intervento delle autorità comunali. Questi diritti sono dovuti all'abitudine ad es. di abbeverare in un dato luogo e sono stati legalizzati assumendoli nel regolamento sul pascolo. Gli accordi tra gli alpigiani vennero però stipulati in maniera che col tempo sorsero spesso divergenze riguardo ai diritti di pascolare in relazione a quelli di portarsi ad abbeverare in un dato territorio. È assolutamente necessaria la concessione del diritto di abbeverare ad aziende che non dispongono di acqua a sufficienza; ma gravi sono spesso le conseguenze di tali concessioni date senza esatte disposizioni per le aziende sui cui pascoli grava questa servitù. Senza sorveglianza da una parte e disciplina dall'altra, il diritto di abbeverare si trasforma col tempo in diritto di pascolare.

Offre un esempio classico di tale servitù la contesa non ancora composta tra *Soaser* e *Vartegna*. *Vartegna* gode un diritto di abbeverare nel territorio delle *Acquetti dei Scioschini*, il quale venne concesso con una sentenza arbitrale del 1788. <sup>267)</sup> Per quanto concerne il diritto di pascolamento, in cammino verso l'abbeveratoio e al ritorno, non esistono esatte prescrizioni. Una proposta fatta dalle autorità comunali non venne accettata dai proprietari di *Soaser*. <sup>264)</sup>

Esiste inoltre per parecchi monti inferiori il diritto di pascolamento nell'area degli alpi superiori. Questa circostanza rappresenta un inconveniente ancora più grave, che rende impossibile il libero godimento di talune zone di pascolo.

Sull'alpe *Vartegna* (1850 m.s.m.) grava la servitù del diritto di pascolamento di *Brait*a (1660 m.s.m.) durante tre giorni della settimana; di *Sumprai* (1560 m.s.m.) durante 2 giorni e di *Madreda/Vall* (1400-1500) durante un giorno. <sup>265)</sup> *Madreda/Vall* è oggi coltivato come maggengo e non fa quindi più uso dei diritti menzionati. Ma la rimanente servitù rende assai difficile la sistemazione del pascolamento in *Vartegna*, dato che durante 2-3 giorni per settimana, il bestiame di *Brait*a e *Sumprai* può muoversi liberamente in tutto il territorio di *Vartegna*.

Il podere di *Quadrada di sotto* (1760 m.s.m.) può portare il suo bestiame ogni due giorni a pascolare sui pascoli di *Quadrada di sopra* (1860 m.s.m.).

Anche i pascoli di *Ur* (1975 m.s.m.) vengono sfruttati analogamente: *Pradell* (1800 m) vi può pascolare due giorni la settimana. <sup>266)</sup> Sul *Pian della Chiesa* (2400-2600) sopra *Canfinale* possono pascolare le mandre di *Orsé* (1850 m) durante due

<sup>262)</sup> Cfr. Weiss R., *Das Alpwesen Graubündens I.*, pg. 178 sg.

<sup>263)</sup> Prot. econ. d. 1891, pgg. 136, 175; Arch. com. P., docum. d. 23 ag. 1891.

<sup>264)</sup> Prot. lett. d. 1943, pg. 237; prot. lett. del 1944, pg. 162.

<sup>265)</sup> Arch. com. P., docum. luglio 1889.

<sup>266)</sup> Atti di Ur, 30 ott. 1897.



giorni la settimana. <sup>267)</sup> Festignani possiede un diritto di pascolamento (2 giorni la settimana) in quel di Scelbez <sup>268)</sup> e Canova, Boscascia e Scagnin possono portare un giorno la settimana il loro bestiame sui pascoli della Forcola di Sassiglione. <sup>269)</sup>

Un caso particolare rappresenta il podere di Areit presso Cavaglia: a questo podere appartiene, accanto ai prati, un territorio privato di pascoli, il quale però non è sufficiente per i diritti di vacca di cui dispone. Una volta, perciò, Areit possedeva il diritto di far pascolare per due giorni nel territorio di Cavagliola; oggi invece in quel di Cavaglia. <sup>270)</sup>

Questi diritti non vengono più regolarmente sfruttati. I poderi inferiori in modo particolare non vengono caricati totalmente e quindi non è necessario portare il bestiame a pascolare nelle tenute più alte. I pascoli sparsi nei boschi dei dintorni di questi « monti » sono di regola sufficienti per i pochi capi di bestiame ivi alpeggiati. Se però col tempo si tornasse a introdurre bestiame valtellinese e anche i poderi inferiori venissero caricati in base al numero dei diritti che loro spettano, allora dovrebbero ricorrere anche ai diritti concernenti i pascoli degli alpi superiori.

In tempi andati rivestivano una grande importanza anche i diritti di passaggio, in particolare in relazione col permesso di passaggio e di alpeggio concesso alle greggi bergamasche. Ne fanno chiara testimonianza i protocolli di Lagoné e di Campo, i protocolli del Consiglio comunale e i documenti concernenti i vari ricorsi fatti in relazione a tale diritto. Oggi il diritto di passaggio con bestiame d'alpeggio giovandosi delle strade è garantito in tutte le zone. Speciali diritti di passaggio si sono mantenuti fino ad oggi dove alcuni pascoli di un dato territorio sono raggiungibili soltanto percorrendo pascoli appartenenti ad altri alpi.

L'alpe Laghi sul valico del Bernina possiede il diritto di passaggio, per il piano di Cambrena che giace dall'altra parte del Lago Bianco, lungo la riva N del lago, che giace in territorio dell'alpe di Bondo e in casi eccezionali anche lungo la riva S attraverso i pascoli di Tegnùs (Cavaglia). <sup>271)</sup>

La parte superiore della Valle Trevesina giace in territorio del comune di Brusio, però può essere caricata soltanto attraversando il territorio del comune di Poschiavo. I Brusiesi ottennero il libero passaggio già col primo contratto di divisione tra i due vicinati (1542). « ... et che habino il transito di andare, et ritornare da la valle de treusina.... » <sup>272)</sup> Il diritto in parola venne riconfermato nella convenzione del 1859 e esiste ancora oggi.

Attraverso una sentenza arbitrale del Consiglio comunale di Poschiavo, i vicini di Val Orsé ottennero nel 1923 in occasione di una contesa per i limiti dei pascoli il diritto di passaggio attraverso una striscia di pascolo di Sommodosso. Questo diritto, finalmente, rendeva possibile il godimento dei poco accessibili pascoli di Foppal. <sup>274)</sup>

<sup>267)</sup> Comunicazione di un pastore di Canfinale.

<sup>268)</sup> Comunicazione di proprietari di Festignani e del deputato di Scelbez.

<sup>269)</sup> Comunicazione di parecchi proprietari di Sassiglione.

<sup>270)</sup> Prot. di Cavaglia, pg. sgg. (divisione dei pascoli del 1769).

<sup>271)</sup> Libro delle Giunte, I., pg. 52; VII., pg. 58.

<sup>272)</sup> Statuti del 1550, append. pg. 96.

<sup>273)</sup> Statuti del 1921, pg. 333.

<sup>274)</sup> Prot. econ. d. 1923, pg. 81.

Appartiene all'elenco dei diritti speciali anche il diritto di riparare in caso di burrasca (neve) nelle strisce inferiori della zona degli alpi. Burrasche con caduta di neve si registrano nella zona poschiavina quasi tutte le estati. Il bestiame viene allora condotto un po' più in basso, ciò che rappresenta un diritto non legalmente ancorato ma basato sull'abitudine (o piuttosto sulla necessità). Questo diritto permette di condurre il bestiame degli alpi superiori, lungo le strade, nei pascoli non coperti di neve.

Nel 1887, parecchi proprietari di Pisciadello protestarono per il pascolamento del bestiame d'alpeggio nel territorio dei loro maggenghi. Il Consiglio comunale respinse però la loro querela argomentando: « In occasione di burrasche e nevicate, il bestiame può essere condotto a valle fin dove può vivere ». <sup>275)</sup>

I consorzi facevano il possibile per tener lontano dai loro pascoli anche le mandre dei casari italiani; ma non appellarono mai alle autorità comunali. I vicini di Salva ad es. si fecero pagare nel 1830 dagli affittuari della Val di Campo superiore (italiani) 2 lire e 16 soldi (circa 1 fr.) per essersi rifugiati causa la neve nel loro territorio. <sup>276)</sup>

Il diritto di riparare in zone più basse in caso di maltempo ha perduto totalmente la sua importanza in quasi tutto il cantone, dopo che gli alpi sono stati dotati di stalle. In val Poschiavo invece si fa ancora uso di questo diritto.

Ciò per il semplice fatto che non conviene agli alpigiani consumare il fieno del podere, se il bestiame, senza cagionargli nessuna spesa, può essere condotto più in basso, nei pascoli liberi di neve. Ne vanno naturalmente con danno e disgusti i proprietari dei « monti » inferiori.

#### **d) Pascolamento scalare**

Sarebbe facile praticare il pascolamento scalare in val Poschiavo per la grande estensione verticale dei suoi pascoli. Ma le condizioni concernenti la proprietà e gli appalti permettono solo eccezionalmente questa forma di alpicoltura. Il vero e proprio pascolamento scalare si ha soltanto se una azienda sfrutta per turno pascoli a quota differente secondo se la vegetazione è avanzata o ritardata e se anche il personale cambia man mano di luogo, ciò che gli è reso possibile se i vari « corti » sono dotati di edifici idonei.

Non si può parlare di pascolamento scalare nei seguenti casi;

1. quando il bestiame passa da pascolo a pascolo senza che il personale dell'alpe cambi luogo di stanza — cioè, i cascinali —;
2. in tutti quei casi, che a Poschiavo prevalgono, in cui il bestiame viene spostato da podere a podere di differente altitudine e cambia contemporaneamente anche azienda.

<sup>275)</sup> Prot. econ. d. 1887, pg. 238.

<sup>276)</sup> Prot. di Campo, pg. 20.

Azienda	corte inferiore		corte medio		corte superiore	
	Nome	M. s. m.	Nome	M. s. m.	Nome	M. s. m.
Laghi	Doss/Suracqua (v. di Campo inf.)	1760	La Rōsa Bonetti	1880—1980	Alpi Laghi (Valico del Bernina)	2250
Valüglia	Torn	1430	Motta			
Pescia	Pescia bassa	1800	(Val Lagoné) Mürasc	1890	Valüglia Pescia alta	2130 2070

L'epoca e la durata della permanenza nei vari corti sono strettamente legate alle condizioni atmosferiche. L'alpeggio ha inizio nel corte inferiore. Il periodo più lungo dell'alpeggio trascorre nel corte superiore; spesso però il maltempo (neve, freddo) costringe a scendere per alcuni giorni nei pascoli inferiori. Verso la fine dell'estate le mandre ridiscendono prima nel corte medio poi nel corte inferiore. Il cambio di corte ha luogo di tempo in tempo entro uno spazio limitato tra:

Mason/Scelbez (1700 m)	— Motta/Scelbez (2100 m)
Orsé (1850 m)	— Canfinale (2070 m)
Quadrada di sotto (1760 m)	— Quadrada di sopra (1860 m)
Braita/Vartegna (1660 m)	— Canciano (2040 m)
Braita/Vartegna (1660 m)	— Vartegna (1850 m)
Anzana bassa (1840 m)	— Li Piani (2040 m)

È assai difficile stabilire una regola per quanto concerne l'avvicinamento del pascolo negli altri territori della zona alpestre poschiavina. Si potrebbero citare parecchi « casi particolari » senza parallele tra di loro. Il seguente sistema può essere considerato il più diffuso:

1. Carico dei poderi inferiori (VII classe) all'inizio della stagione (1. giugno) e spesso anche prima di questa data. Custodia del bestiame di solito da parte di famigliari del proprietario.
2. Spostamento del bestiame sugli alpi superiori verso la fine di giugno o al principio di luglio. Se il proprietario del bestiame dispone di un alpe proprio, la custodia viene assunta da lui stesso, da membri della sua famiglia o da personale appositamente impiegato. Per completare la mandra si assume di solito bestiame di altri agricoltori o bestiame straniero. Chi non possiede un podere nella parte superiore della zona dei pascoli, ne prende uno in affitto o consegna il suo bestiame per l'alpeggio a un'altra azienda.
3. Al primo di settembre, il bestiame lascia gli alpi superiori e sfrutta poi alternativamente i pascoli dei poderi « alpestri » inferiori e dei maggenghi, sotto la custodia del proprietario.

Non è più difficile, oggi, trovare nei vari gradini il pascolo necessario per il bestiame indigeno. Quando ancora si introduceva in valle il bestiame valtellinese, i pascoli inferiori della zona alpestre venivano sfruttati come oggi col bestiame terriero.

Ma per l'alpeggio propriamente detto, il bestiame bovino poschiavino doveva, per la maggior parte, essere portato sugli alpi dell'Engadina alta.

#### e) I pascoli per il bestiame minuto

Già gli statuti del 1550 prescrivevano che il bestiame minuto doveva essere tenuto lontano dai pascoli delle mandrie bovine, « cioè nella sumità delli monti ». <sup>277)</sup> Questa prescrizione è tuttora in vigore. <sup>278)</sup> L'osservanza della stessa presentò però sempre varie difficoltà: è difficile

<sup>277)</sup> Statuti del 1550, libro terzo, cap. 50, pg. 56.

<sup>278)</sup> «Regolamento per la pascolazione, Poschiavo 1944», art. 9 e 10.

distinguere da luogo a luogo tra il pascolo per il bestiame grosso e quello per il bestiame minuto; inoltre, molti alpigiani sono contrari alla continua separazione delle mandre, perché ciò aumenta i lavori dell'azienda.

Negli anni in cui entravano in valle le pecore bergamasche, i pastori stranieri prendevano in affitto vaste estensioni di pascolo. Questa circostanza rendeva naturalmente difficile trovare pascoli adatti per il bestiame minuto della valle.

I «tesini» prendevano spesso in affitto intiere zone come ad es. le valli Lagoné e Campo. Incombeva loro di provvedere alla concimazione dei prati dei rispettivi poderi. Ciò avveniva raccogliendo le greggi nei prati e facendovi passare la notte. Si allestiva a tale riguardo un piano speciale, secondo il quale le pecore sostavano nei singoli poderi per un periodo relativo al loro estimo (registro concernente l'imposta sui fondi, numero dei carri di fieno, numero dei diritti di vacca). <sup>279)</sup>

Con la proibizione di introdurre in valle pecore bergamasche, il pascolo per il bestiame minuto indigeno era di nuovo sufficiente. Il progetto di separare le pasture per le pecore dalle altre venne però combattuto dai proprietari dei poderi alpestri. Questi avevano finora appaltato liberamente i pascoli ai «tesini», e tale diritto era stato riconosciuto da parte del Tribunale cantonale con sentenza del 1867. Venne allora fondato il «consorzio stateggio pecore», <sup>280)</sup> il quale cominciò a caricare le greggi sui pascoli una volta sfruttati dai bergamaschi senza stipulare nessun accordi con i consorzi alpestri. I consorzi sporsero querela presso il Consiglio comunale. <sup>281)</sup> Tutte le parti — i consorzi, le autorità comunali, il «consorzio stateggio pecore» — si appoggiarono naturalmente sulla sentenza del Tribunale cantonale del 1867 al fine di giustificare le loro pretese.

Il Consiglio comunale scrisse nel 1917 al consorzio di val Lagoné:

«Il Consiglio comunale non ha inteso voler pregiudicare i vostri diritti ed interessi, ma nello stesso tempo nemmeno i diritti e gli interessi del comune».

La questione del diritto di sfruttamento dei pascoli delle pecore non può ancora essere considerata risolta, anche se nel frattempo gli animi si sono acquietati. Le pasture per il bestiame minuto vengono ora godute dalle greggi del «consorzio stateggio pecore» e da pecore che pascolano senza essere custodite. Le continue lagnanze dei proprietari dei «monti» e degli affittuari riguardo al godimento dei pascoli in parola dimostrano che l'alpeggio del bestiame minuto non è sufficientemente sistemato.

<sup>279)</sup> Protocollo di Lagoné, I., 20 ag. 1808: affitto della valle ai «tesini» per 190 filippi (= 2660 lire = fr. 944,30). «...colla condizione altresì precisa di mandrare li prati de Vicini...» — 1852, pgg. 73/74: affitto della valle a un bergamasco per 6 anni. La commissione è incaricata «...di formare uno scomparto per la distribuzione delle mandre sui diversi monti...» Fitto fr. 1377.— all'anno. — Protocollo della v. di Campo di dentro: 1856, pg. 3: affitto di tutta la valle ai «tesini» per fr. 690.—; ulteriore condizione: concimazione dei prati chiudendo le mandrie in siepi dopo la fienagione. L'affitto della intiera valle durò secondo la relativa contabilità fino al 1874; in seguito si affittò ai bergamaschi solo l'alpe Albiola.

<sup>280)</sup> Prot. econ. del 1915, pg. 68.

<sup>281)</sup> Prot. econ. del 1917, pgg. 216, 231; prot. econ. del 1924, pg. 53; prot. econ. del 1942, pg. 50.